



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 42 DEL 17 settembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 14-15-16 settembre 2013 - Terza giornata andata

Fiorentina-Cagliari 1-1
Hellas Verona-Sassuolo 2-0
Internazionale-Juventus 1-1
Lazio-Chievo Verona 3-0
Livorno-Catania 2-0
Napoli-Atalanta 2-0
Parma-Roma 1-3
Sampdoria-Genoa 0-3
Torino-Milan 2-2
Udinese-Bologna 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 settembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

42/107



" " " N. 11

1) SERIE A TIM

Gare del 14-15-16 settembre 2013 - Terza giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società **Bologna, Fiorentina, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "secondo anello verde" privo di spettatori ed ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere alcuni suoi sostenitori, collocati nel settore dello stadio "secondo anello della curva nord" , rivolto a due calciatori della squadra avversaria , al 15° del primo tempo, al 10° ed al 15° del secondo tempo, grida e cori espressivi di discriminazione razziale (artt. 11, n, 3, e 18, comma 1 lettera e CGS); per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'Arbitro ed in calciatori della squadra avversaria, nonostante l'invito ripetutamente radio-diffuso a desistere da tale riprovevole comportamento (art. 14 commi 1 e 2 CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamene cooperato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza); per avere infine suoi sostenitori , nel corso dell'intervallo, esposto uno striscione dal contenuto insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (art 12, numero 3 CGS; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamene cooperato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza).

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, un'espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIGARINI Luca (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

GLIK Kamil (Torino): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CASSANO Antonio (Parma)
GILARDINO Alberto (Genoa)

PRIMA SANZIONE

POLI Andrea (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CASSANI Mattia (Parma)
KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)
MANFREDINI Thomas (Genoa)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania)
COSTA Andrea (Sampdoria)
DELLA ROCCA Francesco (Bologna)
GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
GRECO Leandro (Livorno)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
LICHTSTEINER Stephan (Juventus)
LUCARELLI Alessandro (Parma)
MOSCARDELLI Davide (Bologna)
PERIN Mattia (Genoa)
REGINI Vasco (Sampdoria)
RIGONI Luca (Chievo Verona)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)
SCHIATTARELLA Pasquale (Livorno)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)

PRIMA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Hellas Verona)
BIRAGHI Cristiano (Catania)
BOADU ACOSTY Maxwell (Chievo Verona)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Internazionale)
CIANI Michael Henri (Lazio)

EL KADDOURI Omar (Torino)
GARGANO Walter Alejandro (Parma)
LULIC Senad (Lazio)
MURRU Nicola (Cagliari)
PAPP Paul (Chievo Verona)
PAZIENZA Michele (Bologna)
POZZI Nicola (Sampdoria)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)
SESTU Alessio (Chievo Verona)
SORIANO Roberto (Sampdoria)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

HETEMAJ Perparim (Chievo Verona)
SARDO Gennaro (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

AGAZZI Michael (Cagliari)
BARDI Francesco (Livorno)
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)
CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
COSSU Andrea (Cagliari)
MURIEL FRUTO Luis Fernando (Udinese)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MONTELLA Vincenzo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale, rivolgendo una critica irrispettosa al Direttore di gara.

d) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LONGO Pantaleo (Torino): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale, rivolgendo al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2013 ED AMMENDA DI € 3.000,00

PETRACHI Gianluca (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente agli Ufficiali di gara critiche ingiuriose, accompagnate da un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosei*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 SETTEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta